

*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Osservatorio Ambientale

Autostrada A11 – Firenze – Pisa nord tratto Firenze - Pistoia

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazione e, in particolare l'articolo 28;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ed in particolare l'articolo 50, comma 1, lettera p), nella parte in cui rinvia a uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente la disciplina degli Osservatori Ambientali;

**VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 giugno 2021, n. 265, recante le modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali;

**VISTO** l'articolo 3, comma 4, del citato decreto n. 265 del 2021, il quale dispone che la Direzione generale del Ministero competente adotta un regolamento tipo di funzionamento interno degli Osservatori ambientali per lo svolgimento dei compiti disposti dal suddetto articolo 3;

**VISTO** il decreto dirigenziale n. 506 del 7 dicembre 2021, recante il regolamento di funzionamento degli Osservatori ambientali;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente n. 51 del 21 gennaio 2022, di nomina dell'Osservatorio ambientale "Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze-Pistoia";

**CONSIDERATO** che in data 24 febbraio 2022 si è insediato il citato Osservatorio Ambientale, come da verbale approvato in data 31 marzo 2022;

**VISTO** il D.M. 163 del 15 maggio 2023 con il quale è stato nominato Presidente dell'Osservatorio Ambientale "Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze Pistoia" il dott. Paolo Amicucci, in sostituzione del Presidente dimissionario ing. Gennaro Dean Salzano;

**VISTO** il D.M. 318 del 27 settembre 2023 con il quale è stato nominato componente dell'Osservatorio Ambientale "Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze Pistoia" il dott. Fabio De Angelis, in sostituzione del dott. Massimo Lepri;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 20 maggio 2016, n.134, con il quale è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni per il progetto di ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A11 Firenze-Pisa nord nel tratto compreso tra Firenze e Pistoia;

**CONSIDERATO** che la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con nota prot. ASPI/7126 del 19 aprile 2019 ha presentato, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda per l'avvio della procedura di "verifica di ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento di VIA n. 134 del 20 maggio 2016" relativo al progetto "Progetto di ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A11 Firenze-Pisa nord nel tratto compreso tra Firenze e Pistoia"

**VISTO** il D.M. n. 374 del 15 settembre 2021 con il quale è stata accolta l'istanza di proroga del termine di validità del citato D.M. 134 del 20 maggio 2016 decretando:

*"Ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, il termine entro cui realizzare l'opera di cui al D.M. 134 del 20 maggio 2016 di compatibilità ambientale del progetto "Autostrada*

*All Firenze-Pisa nord ampliamento alla terza corsia tratto Firenze- Pistoia” presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 21 giugno 2016, è prorogato al 21 giugno 2026, ferma restando la necessità che siano ottemperate tutte le condizioni ambientali di cui al citato decreto D.M. 134 del 20 maggio 2016 e le condizioni ambientali dettate dal Ministero della cultura di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 25047 del 21 luglio 2021. [...]”;*

**CONSIDERATI** i pareri ARPAT prot. n. OAA11FIPT-2022-0000025-EE del 23 novembre 2022<sup>1</sup>, prot. n. OAA11FIPT-2023-0000017-EE del 24 marzo 2023<sup>2</sup>, prot. n. OAA11FIPT-2024-000009-EE del 12 marzo 24<sup>3</sup>;

**CONSIDERATO** il parere dell'Osservatorio Ambientale prot. n.2 del 24 gennaio 2024 con il quale sono state considerate ottemperate le prescrizioni C.1.1. C.2.1.a, C.3.3, C.3.5, C.4.5, C.6.1, C.6.4, C.6.6, C.7.1, C.7.2, C.7.7, C.8.3, C.9.11, C.9.13, C.11.4, C.11.5, D.1, D.4, D.5, D.6, D.7.b, D.9, E.1, E.2, E.3 e analizzate le prescrizioni A.4.6, A.6.1, A.6.5.3, A.6.6, A.6.9, A.6.10, B.9, B.10, B.12, C.3.6, C.6.2, C.7.3, C.7.4, C.7.5, C.7.7, C.7.8, C.7.10, C.7.12, C.9.12, C.9.13, D.2, D.7.a, D.7.c, E.4;

**CONSIDERATO** il parere della Città Metropolitana di Firenze prot. 0009389 del 22/2/24 (prot. OAA11 n. 7/24);

**RILEVATO** che il presente parere ha per oggetto le prescrizioni esaminate nel corso delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale “Autostrada All Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze-Pistoia” dell'anno 2024, inclusa la documentazione esaminata e acquisita durante dette riunioni fra cui pareri ARPAT e della Città Metropolitana di Firenze sopraccitati, per la verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle condizioni ambientali di cui al decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/134 del 20 maggio 2016 prorogato con D.M. 374 del 15 settembre 2021 così come disposto dalla Divisione con la nota prot. MATTM-106404 in data 04 ottobre 2021;

**VISTA** la relazione periodica prot. n. OAA11FIPT-2024-000019-EU del 18.10.2024 redatta dallo scrivente Osservatorio Ambientale “Autostrada All Firenze-Pisa Nord – tratto Firenze-Pistoia” così come previsto dal succitato D.M. n. 265 del 25 giugno 2021, nelle quali vengono rendicontate le attività svolte dall'Osservatorio stesso;

**CONSIDERATE** le prescrizioni di seguito elencate:

**C2.1.b** con riferimento alla fascia di mitigazione ambientale prevista nel progetto di territorio del Parco, si raccomanda di concordare nello specifico il progetto con la Regione e gli altri Enti competenti per territorio e/o proprietari delle aree e che concorrono alla realizzazione del parco agricolo.

**C3.4** Riguardo all'interferenza dei cantieri previsti con il futuro parco periurbano denominato “Boschi della Piana”, segnalata nei propri pareri dalla Provincia di Firenze e dal Comune di Sesto Fiorentino, si raccomanda alla società proponente di prendere contatti con la Provincia stessa, al fine di verificare la sussistenza di opzioni tecniche ed amministrative, volte ad armonizzare le procedure di occupazione ed espropriative dei due progetti interferenti.

---

1 Prot. ARPAT n. 90696 del 31/11/2022: verifica di ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA n. 134/2016 in riferimento ai contenuti del Capitolato ambientale (rev maggio 2021).  
2 Prot. ARPAT n. 22781 del 23/3/2023: verifica di ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA n. 134/2016 in riferimento ai contenuti del Capitolato ambientale (rev. maggio 2021).  
3 Prot. ARPAT n. 19614 del 11/03/2024: verifica di ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA n. 134/2016 in riferimento ai contenuti del Capitolato ambientale (rev. dicembre 2023).

**C4.7** Si ricorda che il sedime delle aree di cantiere e delle "aree di supporto" previste deve essere asfaltato e che, inoltre, ognuna di queste aree deve essere attrezzata con idoneo sistema di bagnatura delle ruote dei veicoli in uscita e dei cumuli, dotato (ai fini del controllo) di dispositivo di misura e registrazione dell'acqua o altra sostanza impiegata per l'abbattimento delle polveri, nonché di un sistema di teli (di rapido approntamento), con cui coprire i cumuli durante i giorni di fermo della lavorazione o in caso di vento sostenuto. La bagnatura dei cumuli deve essere effettuata almeno una volta al giorno, nelle giornate non piovose, ed in ogni caso l'altezza dei cumuli di materiale stoccato dovrà essere mantenuta inferiore a 6 m rispetto al piano di campagna. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni territorialmente interessati)

**C5.1** In relazione al deposito temporaneo del materiale proveniente dallo scotico previsto all'interno delle aree di cantiere, si raccomanda che, al fine di garantire la fertilità del terreno vegetale, anche i cumuli relativi agli strati inferiori dello scotico non superino i 2 m di altezza, così come previsto per le dune perimetrali dalla società proponente stessa.

**C7.8** Dato atto che, secondo quanto dichiarato dalla società proponente, le esigenze di approvvigionamento idrico saranno soddisfatte tramite acquedotto, stoccaggio con rifornimento tramite autobotti e riuso e pertanto non si rilevano, al momento necessità connesse a procedimenti ex R.D. 1775/93, tuttavia, in considerazione della possibile variazione del quadro delle esigenze di risorsa e del necessario coordinamento con quanto di competenza della Provincia, si ricorda che il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno sarà rilasciato nell'ambito di un eventuale procedimento provinciale per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni ex R.D. 1775/1933.

**C7.10** Nel caso di utilizzo durante gli scavi per la realizzazione di fondazioni indirette di fanghi stabilizzanti in presenza di falda, che la società proponente afferma saranno di tipo ecocompatibile (fanghi polimerici biodegradabili), si ricorda che tali materiali andranno trattati come rifiuti. In caso di scavi a cielo aperto (come per la realizzazione di fondazioni), per i quali la società proponente dichiara che si procederà invece a semplice aggotamento delle acque eventualmente presenti, devono essere indicate le modalità di gestione delle acque di aggotamento eventualmente intercettate. (Controllo adempimento prescrizione: Osservatorio Ambientale o in alternativa i Comuni territorialmente interessati)

**C8.1** In relazione alle aree protette presenti nell'area di intervento (SIC "Stagni della Piana fiorentina e pratese" IT 5140011-ZPS-SIR 45 e ANPIL "Stagni di Focognano", "Podere La Querciola" e "Cascine di Tavola"), si raccomanda di adottare adeguate misure di mitigazione, sia in fase di cantierizzazione che di esercizio, così da rendere minimo l'impatto in relazione alla riduzione del numero di individui e di specie, al disturbo della nidificazione e dello svernamento e all'interruzione dei corridoi ecologici. In caso di possibili interferenze con habitat e specie (dirette o indirette, a breve e a lungo termine, in fase di realizzazione, di operatività e/o di smantellamento, isolate e/o cumulative), l'adozione di misure di mitigazione può ridurre al minimo o addirittura eliminare gli effetti negativi di un intervento durante o dopo la sua realizzazione (ad es. i tempi di realizzazione, la tipologia degli strumenti adottati per la realizzazione, l'individuazione di zone non accessibili, di manufatti per il passaggio/interdizione della fauna, l'utilizzo di specie vegetali autoctone ecc.). Le misure da mettere in atto devono comunque essere accuratamente descritte/progettate e quindi localizzate, illustrando come possano ridurre o eliminare gli effetti negativi, quali siano le modalità di realizzazione, quale sia la tempistica in relazione alle fasi dell'intervento, quali siano i soggetti preposti al controllo e quali siano le probabilità di un loro successo, oltre ovviamente ad una regolare manutenzione.

**C11.1** In merito all'interferenza con la S.P.8 "Militare per Barberino" (denominata all'interno del progetto via di San Quirico) all'altezza del km 1+350, in cui il progetto in esame prevede la

*realizzazione di un nuovo cavalcavia in affiancamento a quello esistente, nei successivi approfondimenti progettuali, devono essere presentati alla Provincia di Firenze opportuni elaborati relativi all'organizzazione delle fasi di cantiere dell'opera, al fine di limitare al minimo ripercussioni sulla sicurezza della viabilità di competenza di tale amministrazione e disagi per gli utenti della strada. (Controllo adempimento prescrizione: Provincia di Firenze)*

**RILEVATO** che:

**Per le prescrizioni nn. 2.1.b, 3.4**

**CONSIDERATO** il verbale della seduta dell'Osservatorio n. 25 del 15 ottobre 2024 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo n. ASPI/RM/2024/0020061/EU del 14 ottobre 2024, acquisita agli atti al prot. n. OAA11FIPT-2024-000029-EE del 14 ottobre 2024. Dopo attenta discussione, l'Osservatorio Ambientale dichiara ottemperate le prescrizioni giacché la documentazione presentata da ASPI risponde a quanto richiesto dalla prescrizione.

**VALUTATO** quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale, le prescrizioni si ritengono **ottemperate**

**Per la prescrizione n. C4.7**

**CONSIDERATI** i pareri ARPAT prot. n. OAA11FIPT-2022-0000025-EE del 23 novembre 2022, prot. n. OAA11FIPT-2023-0000017-EE del 24 marzo 2023 e prot. n. OAA11FIPT-2024-000009-EE del 11 marzo 2024.

**VALUTATI** i pareri sopra richiamati, si ritiene la prescrizione **ottemperata**

**Per la prescrizione n. C5.1**

**CONSIDERATO** il verbale della seduta dell'Osservatorio n. 20 del 8 febbraio 2024 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo n. ASPI/RM/2024/0003106/EU del 13 febbraio 2024, acquisita agli atti al prot. n. OAA11FIPT-2024-000004-EE del 14 febbraio 2024. Dopo attenta discussione, l'Osservatorio Ambientale dichiara ottemperata la prescrizione giacché la documentazione presentata da ASPI risponde a quanto richiesto dalla prescrizione.

**VALUTATO** quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale, la prescrizione si ritiene **ottemperata**

**Per la prescrizione n. C7.8**

**CONSIDERATO** il parere dell'Osservatorio Ambientale prot. n.2 del 24 gennaio 2024 in cui è stata analizzata la prescrizione.

**CONSIDERATI** i verbali delle sedute dell'Osservatorio n. 4 del 31 maggio 2022 e n. 20 del 8 febbraio 2024 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con

protocollo OAA11FIPT-2024-0000003-EE del 7 febbraio 2024. In quest'ultima riunione, dopo attenta discussione, l'Osservatorio Ambientale dichiara ottemperate le prescrizioni giacché la documentazione presentata da ASPI risponde a quanto richiesto dalla prescrizione.

**VALUTATO** quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale, la prescrizione si ritiene **ottemperata**.

#### **Per la prescrizione n. C7.10**

**CONSIDERATO** il parere dell'Osservatorio Ambientale prot. n.2 del 24 gennaio 2024 in cui è stata analizzata la prescrizione.

**CONSIDERATO** il verbale della seduta dell'Osservatorio n. 4 del 31 maggio 2022.

**CONSIDERATI** i pareri ARPAT prot. n. OAA11FIPT-2022-0000025-EE del 23 novembre 2022, prot. n. OAA11FIPT-2023-0000017-EE del 24 marzo 2023 e prot. n. OAA11FIPT-2024-000009-EE del 11 marzo 24.

**VALUTATO** quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale e quanto riportato nei pareri ARPAT sopra citati, la prescrizione si ritiene **ottemperata**.

#### **Per la prescrizione n. C8.1**

**CONSIDERATO** il verbale della seduta dell'Osservatorio n. 21 del 14 marzo 2024 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo OAA11FIPT-2024-0000008-EE del 8 marzo 2024. Dopo attenta discussione, l'Osservatorio Ambientale dichiara ottemperata la prescrizione giacché la documentazione presentata da ASPI risponde a quanto richiesto dalla prescrizione.

**VALUTATO** quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale, la prescrizione si ritiene **ottemperata**.

#### **Per la prescrizione n. C11.1**

**CONSIDERATO** il parere della Città Metropolitana di Firenze prot. 0009389 del 22/2/24 (prot. OAA11 n. 7/24) che conferma l'ottemperanza della prescrizione.

**CONSIDERATO** il verbale della seduta dell'Osservatorio n. 21 del 14 marzo 2024 durante la quale è stata valutata la documentazione trasmessa dal Proponente con protocollo n. ASPI/RM/2024/0003214/EU del 14 febbraio 2024, acquisita agli atti al prot. n. OAA11FIPT-2024-000006-EE del 15 febbraio 2024. Dopo attenta discussione, l'Osservatorio Ambientale dichiara ottemperata la prescrizione giacché la documentazione presentata da ASPI risponde a quanto richiesto dalla prescrizione.

**VALUTATO** quanto riportato dal Proponente e discusso nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio Ambientale e considerato il parere della Città Metropolitana, la prescrizione si ritiene **ottemperata**.

Per quanto sopra, in ordine alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 134 del 20 maggio 2016, prorogato con D.M. 374 del 15 settembre 2021, relativo al progetto "Progetto di ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A11 Firenze-Pisa nord nel tratto compreso tra Firenze e Pistoia";

**RITIENE UNANIMEMENTE**

per quanto di competenza ed alla luce di quanto premesso, le prescrizioni nn. C2.1.b, C3.4, C4.7, C5.1, C7.8, C7.10, C8.1, C11.1 **ottemperate**;

Restano da ottemperare le ulteriori prescrizioni di cui al D.M. n. 134 del 20 maggio 2016, come prorogato con D.M. 374 del 15 settembre 2021, per le fasi successive.

Tanto si rappresenta per i seguiti di competenza di codesta Direzione generale.

Per l'Osservatorio

**Il Presidente**

Paolo Amicucci

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Paolo  
Amicucci  
28.03.2025  
18:05:37  
GMT+01:00

